

13. Allorchè le balle, o casse saranno state riconosciute sane, ed intiere al loro arrivo, i danni interiori, che gli effetti avessero potuto soffrire, non saranno a carico dell'impresario, egli non sarà nemmeno responsabile della differenza degli effetti contenuti nelle balle, casse, e botti, allorchè queste sono state ricevute, e rimesse sotto corda, dello stesso peso, marca, e numero.

14. Riguardo agli effetti, il di cui trasporto fosse stato ordinato per acqua, non saranno a carico del Governo, che le perdite, e danni cagionati d'accidenti di forza maggiore debitamente comprovati da processo verbale giurato, fatto nel termine, ed in presenza delle Autorità competenti conformemente alle Leggi e Regolamenti sulla polizia della navigazione.

Ne' casi previsti dagli articoli 12 e 14 titolo II. sezione I. l'Ufficiale delegato dal Consiglio d'Amministrazione del Corpo, invece di fare la ricevuta indicata all'articolo 11 titolo e sezione suddetta, dichiarerà sul processo verbale di consegna, e spedizione d'aver ricevuti gli effetti, ma colle differenze risultanti dal processo verbale di verificazione de' danni, a tale oggetto costruito, e consegnato al vetturale, o padrone di barca, da cui si è eseguito il trasporto. Questa dichiarazione sarà egualmente munita del visto, e del sigillo del Commissario di Guerra.